

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 16/01/2025

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 1

Oggetto: **PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2025:
LE NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2025**

RIFERIMENTI

- Legge n. 207 del 30 dicembre 2024

IN SINTESI

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027".

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si riporta di seguito l'analisi di una prima parte delle misure contenute nella Legge di Bilancio 2025, rinviando alle prossime circolari i rimanenti argomenti di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (comma 161)

La Legge di Bilancio 2025, prevede (come era successo nel 2023 e 2024) un **incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa** da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:

- c.d. "**Quota 103**" (un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, o
- **anzianità contributiva** richiesta in via generale per il riconoscimento del **trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica**.

Il lavoratore potrà **richiedere** al datore di lavoro la **corresponsione** in proprio favore dell'importo corrispondente alla **quota** a carico del medesimo **dipendente** di **contribuzione** alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

La decorrenza degli effetti di tale richiesta non può essere anteriore alla prima scadenza utile per

il pensionamento; fatto salvo tale termine minimo, gli effetti della richiesta decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio.

Le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà sono escluse **dalla base imponibile** delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale.

L'incentivo in esame corrisponde a quelli previsti nel 2023 e 2024, ma **si differenzia** per:

- l'**ampliamento delle fattispecie** che vi rientrano;
- l'introduzione del beneficio dell'ulteriore dell'**esclusione** delle somme **dalla base imponibile fiscale** (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

Tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all'anno 2024, **anche** i soggetti che abbiano **optato per l'incentivo prima dell'anno 2025**.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpl (comma 171)

La Legge di Bilancio 2025, introduce un **nuovo requisito contributivo** per fruire della NASpl, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di **evento** di disoccupazione involontaria **verificatosi dal 1° gennaio 2025** qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

A seguito di tale modifica, l'indennità NASpl spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- e, **con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale**, fatte salve le dimissioni tutelate (per giusta causa, periodo protetto per maternità/paternità, ecc. ecc.) Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

In altre parole, al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all'istituto della NASpl, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di **disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025**, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato, **non matura il diritto alla NASpl se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane**.

In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione **deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l'evento di disoccupazione involontaria**.

La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

BONUS PER LE NUOVE NASCITE (commi 206-208)

La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo alla **natalità**, che **per ogni figlio** nato o adottato dal **1° gennaio 2025** sia riconosciuto un importo *una tantum* di **1.000 euro**, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.

Tale importo è erogato dall'INPS **su domanda dell'interessato**, a condizione che:

- il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE **non superiore a 40.000 euro annui** (valore computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico);
- il richiedente sia **residente in Italia** e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.

Oltre al requisito reddituale, è necessario che il richiedente soddisfi la condizione soggettiva inerente alle categorie di **cittadinanza** o di **permesso di soggiorno**. Ai fini dell'accesso al beneficio **è infatti necessario essere cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare** del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

L'importo in oggetto **non concorre** alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.

In relazione al bonus, l'**INPS**:

- provvede alla **gestione dell'istituto**, ivi compresa l'attività di **monitoraggio finanziario**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- invia **relazioni mensili**, recanti i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

BUONO PER LE RETTE RELATIVE ALLA FREQUENZA DI ASILI NIDO E PER LE FORME DI SUPPORTO DOMICILIARE (commi 209-211)

La Legge di Bilancio 2025 reca alcune modifiche alla disciplina sul buono per il pagamento di **rette** relative alla frequenza di **asili nido pubblici e privati**, nonché per le forme di supporto domiciliare per bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è erogato dall'**INPS** previa **richiesta del genitore**, che deve presentare idonea documentazione relativa all'iscrizione e al pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ovvero previa presentazione di un'attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido a causa di grave patologia cronica.

È consigliabile rivolgersi a un Patronato per il disbrigo delle pratiche relative a tale richiesta.

MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (commi 217-218)

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di **congedo parentale**.

La Legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, un **elevamento** della misura dell'**indennità per congedo parentale**:

- **all'80%** (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese) - e al 30%, già previsto per il terzo mese),
- nel **limite di due mesi**,
- **entro il sesto anno** di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),

- **in alternativa tra i genitori.**

Si tratta dei periodi di congedo **successivi al primo mese** di congedo parentale.

Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'**80%** sono elevati da uno a **tre mesi**.

Il **nuovo elevamento** in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il **periodo di congedo di maternità o di paternità** sia **terminato entro il 31 dicembre 2024**.

Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il secondo mese.

DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (commi 219-220)

La Legge di Bilancio 2025 prevede il **riconoscimento**, a decorrere **dall'anno 2025**, di un **parziale esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico **del lavoratore**, in favore delle **lavoratrici dipendenti** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

Con riferimento ai requisiti di concessione dell'esonero:

- le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli**;
- l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la **retribuzione** o il **reddito imponibile ai fini previdenziali** non deve essere **superiore** all'importo di **40.000 euro** su base annua, per le lavoratrici dipendenti.

In ogni caso, resta **ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche** (per i lavoratori dipendenti pari al 33%).

Tale beneficio **non si applica per gli anni 2025 e 2026** in favore delle **lavoratrici** che risultano essere **beneficiarie dell'esonero contributivo** già disposto dalla **Legge di Bilancio 2024**.

Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (commi 399-400)

La Legge di Bilancio 2025 modifica le disposizioni contenute all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una **proroga** della **maxi deduzione** prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le **nuove assunzioni di dipendenti** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** e per i **due successivi** (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all'anno civile, i periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;

- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Anche per questo argomento dovremo attendere le relative istruzioni.

LE NOVITA' 2025 IN MATERIA DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

La Legge di Bilancio 2025 contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

Si fornisce di seguito una panoramica delle predette novità, tutte contenute nell'art. 1 della legge, rinviando l'approfondimento delle singole tematiche a successive circolari non appena arriveranno i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO (comma 2)

Attraverso la modifica dell'art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la **rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione** del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024.

Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le **seguenti aliquote per scaglioni di reddito**:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (comma 2)

Attraverso la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 6/2024) per il solo periodo d'imposta 2024.

Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i **seguenti importi** per le **detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

*** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. La maggiorazione va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.*

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (comma 3)

In materia di **trattamento integrativo**, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020, per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, viene **reso strutturale il meccanismo correttivo** da applicare all'importo della **detrazione da lavoro** utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.

Questo meccanismo correttivo era stato introdotto originariamente limitatamente al periodo d'imposta 2024 e **risulta ora a regime**

Ne consegue che, **anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli a seguire**, per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, viene effettuata utilizzando, di fatto, il valore della detrazione vigente fino al periodo d'imposta 2023 (pari ad euro 1.880), dunque, un valore fittizio che non corrisponde quello effettivamente riconosciuto in sede di tassazione del reddito (pari ad euro 1.955).

Rimangono confermate le previsioni relative all'ambito di applicazione del trattamento integrativo e le regole di determinazione della misura.

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (commi 4 - 9)

A fronte della **mancata conferma**, per il **2025**, dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. "**esonero IVS**" del 6% - 7%), a decorrere dal periodo d'imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte **due misure in ambito fiscale**.

Nello specifico, **per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente** (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un **reddito complessivo annuo**

- **non superiore a 20.000 euro**, è prevista la corresponsione di una **somma**, che **non concorre alla formazione del reddito** (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), **calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente**;
- **superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro**, è previsto il riconoscimento di una **ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, **da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro**, e d'importo **decescente per redditi superiori** a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

La prima misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una **somma integrativa**

- **spettante** a condizione che il **lavoratore dipendente** abbia un **reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000 euro**;
- di **importo variabile, quantificata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente** (imponibile fiscale) secondo le seguenti misure:

Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD)	% Somma integrativa spettante
$RLD \leq 8.500$	7,1%
$8.500 < RLD \leq 15.000$	5,3%
$15.000 < RLD \leq 20.000$	4,8%

- **riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga,**

Non è, dunque, previsto alcun obbligo di richiesta in tal senso da parte del lavoratore dipendente. Si ritiene che, nell'ipotesi in cui quest'ultimo ritenga, in base alla sua situazione complessiva, di non averne diritto, **potrà richiederne la non applicazione.**

- da gestire come **competenza netta ovvero come trattenuta netta** in caso di recupero (non produce, quindi, alcun effetto sugli imponibili previdenziale e fiscale ma solo sul netto in busta del dipendente),
- il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera un **credito** per il **sostituto d'imposta** da recuperare **in compensazione nel Mod. F24,**

A tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo.

- la cui **spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.**

Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero. Nell'eventualità in cui la **somma da restituire superi 60 euro**, il **recupero** della stessa è effettuato **in 10 rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo). Si ritiene che tale previsione trovi applicazione nelle sole ipotesi di conguaglio di fine anno. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l'importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.

La seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una **ulteriore detrazione d'imposta**

- **spettante** a condizione che il **lavoratore dipendente** abbia un **reddito complessivo annuo** (RC) **superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro;**
- è **fissata in 1.000 euro annui** ma, **se il reddito complessivo supera** la soglia di **32.000 euro**, l'**importo si riduce progressivamente** fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro;

Reddito complessivo annuo	Detrazione annua
$20.000 < RC \leq 32.000$	1.000
$32.000 < RC \leq 40.000$	$1.000 \times \frac{(40.000 - RC)^*}{8.000}$
$RC > 40.000$	0

** si ritiene che il risultato del rapporto (coefficiente) presente nella formula (in presenza di RC superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000) vada considerato con troncamento alle quattro cifre decimali*

- è **rapportata al periodo di lavoro** ed è riconosciuta **in via automatica** dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga;
- da gestire in analogia alle altre detrazioni come una **riduzione dell'imposta lorda**, nel limite massimo dell'importo di quest'ultima;

A tal fine, si ritiene che l'ulteriore detrazione vada riconosciuta **nel limite della capienza dell'imposta lorda** e che, in caso di incapacienza di quest'ultima, non si generi alcun credito per il lavoratore dipendente.

- la cui **spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.**

Qualora, in tale sede, l'ulteriore detrazione risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero. Nell'eventualità in cui l'**importo** da restituire **superi 60 euro**, il **recupero** dello stesso è effettuato **in 10 rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli

effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo). Si ritiene che tale previsione trovi applicazione nelle sole ipotesi di conguaglio di fine anno. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l'importo dell'ulteriore detrazione eventualmente risultato non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER ONERI (comma 10)

Con l'inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR in materia di "Riordino delle detrazioni" viene disposta, con riferimento ai percettori di **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, l'introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In sintesi, viene previsto che, fermi restando gli specifici limiti stabiliti da ciascuna norma agevolativa, per i contribuenti in questione, gli **oneri e le spese** per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un **ammontare calcolato moltiplicando**

- un **importo base** da individuare in base al **reddito complessivo** del contribuente, vale a dire:
 - **euro 14.000**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a euro 75.000 ma non a euro 100.000**;
 - **euro 8.000**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a euro 100.000**;

Reddito complessivo	Importo base
$75.000 < RC \leq 100.000$	14.000 euro
$RC > 100.000$	8.000 euro

Ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante, il reddito complessivo (RC) deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

- per il **coefficiente** da individuare in base al **numero di figli considerati a carico**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Nucleo familiare	Coefficiente
se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico	0,50
se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico	0,70
se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico	0,85
se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/1992, fiscalmente a carico	1

Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

Di seguito il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito:

Figli a carico (coefficiente)	$75.000 < RC \leq 100.000$	$RC > 100.000$
Nessun figlio a carico (0,50)	euro 7.000	euro 4.000

1 figlio a carico (0,75)	euro 9.800	euro 5.600
2 figli a carico (0,85)	euro 11.900	euro 6.800
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)	euro 14.000	euro 8.000

Il sostituto d'imposta attribuisce la detrazione per oneri solo se richiesta dal dipendente. Si tratta, infatti, di detrazioni che vengono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi.

Alcune tipologie di oneri/spese sono espressamente escluse dalle limitazioni legate al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, con la conseguenza che la relativa detrazione continua a spettare per intero. Si tratta nello specifico delle **spese** di cui all'**art. 15** del TUIR:

• **interessi passivi per:**

- prestiti/mutui agrari;
- mutui ipotecari per l'acquisto e per la costruzione dell'abitazione principale sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- premi per assicurazione aventi per oggetto:
 - il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- spese sanitarie.

Sono altresì escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggette a limitazioni ai fini della relativa detrazione, le **somme investite**

- nelle start-up innovative,
- nelle piccole e medie imprese (PMI) innovative
- spese per l'acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità,
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (comma 11)

Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:

- viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Detrazioni per figli

Viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa. Nello specifico è previsto che

fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito

complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d'imposta 2025, la **detrazione** per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è **riconosciuta** per ciascun **figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di **età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**.

Come chiarito nella Circolare ADE n. 4/2022, la detrazione spetta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno. Nella circolare in esame viene sancito il principio generale in base al quale le detrazioni per figli a carico "(...) *sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste*": in forza di tale principio, pare ragionevole ritenere che la detrazione competa anche per il mese nel quale il figlio compie il trentesimo anno di età. Sul punto, tuttavia, si attende una pronuncia ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il **limite massimo di età** (età inferiore a **30 anni**) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione **non si applica** ai **figli disabili fiscalmente a carico**, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.

Premesso quanto sopra, rimangono invariati l'importo potenziale annuo della detrazione (950 euro), la formula e le regole di quantificazione della detrazione effettivamente spettante:

Detrazione per altri familiari

Attraverso la modifica dell'art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR si assiste a un **notevole ridimensionamento della platea degli altri familiari** che, se fiscalmente a carico del contribuente, possono dare diritto alla relativa detrazione.

Fino al 2024, la detrazione potenziale di 750 euro è stata riconosciuta per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si poteva, dunque, trattare di genitori, nonni, bisnonni, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle del contribuente.

Dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta **esclusivamente** per **ciascun ascendente** (quindi genitori, nonni, bisnonni) **che conviva con il contribuente**.

Detrazioni per familiari residenti all'estero di lavoratori extracomunitari

Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che ai **contribuenti** che **non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo**, le **detrazioni per familiari fiscalmente a carico** (coniuge, figli e altri familiari) **non spettano** in relazione ai **familiari residenti all'estero**. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCOUO (comma 48)

A decorrere dal 2025, sono apportate **modifiche** alle **regole di determinazione** del valore del **fringe benefit** derivante dalla concessione di un **veicolo aziendale in uso promiscuo** al dipendente.

Nello specifico, per gli **autoveicoli**, i **motocicli** e i **ciclomotori di nuova immatricolazione**, concessi **in uso promiscuo** sulla base di **contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, il relativo **fringe benefit** è quantificato in misura pari al **50%** dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri**, per il **costo chilometrico ACI**, al netto

delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La **percentuale è ridotta al:**

- **10%** nell'ipotesi di veicoli a **trazione esclusivamente elettrica a batteria;**
- **20%** per i veicoli **elettrici ibridi plug in.**

Con riferimento ai **veicoli immatricolati ed assegnati** a partire **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024**, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse **percentuali** definite in funzione del livello di **emissione di anidride carbonica**. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:

- **25%** per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- **30%** per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- **50%** per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- **60%** per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.

In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).

Analogamente a quanto accaduto nel 2020, anche in questa occasione si riscontra la mancanza di una disposizione transitoria che permetta di calcolare il valore del fringe benefit derivante da veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma assegnati sulla base di contratti stipulati a partire dalla predetta data.

Si auspica che l'Agenzia delle Entrate fornisca chiarimento in merito.

ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI (commi 81 - 83)

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, viene disposto che, a decorrere dal **periodo d'imposta 2025**,

i **rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i **pagamenti** di tali **spese** siano **effettuati con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Un ulteriore intervento riguarda l'art. 95 del TUIR: con l'inserimento del nuovo comma 3-bis è previsto che:

- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi noleggio con conducente) nonché
- i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,

sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti se i pagamenti sono eseguiti **con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (comma 385)

Per i **premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027**, viene **confermata** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** nella misura del **5%** in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la **riduzione** temporanea **dal 10% al 5%** dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali.

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall'art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):

- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**,

corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.

Il **limite annuo di importo** detassabile continua ad essere fissato in euro **3.000 euro** così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di **reddito da lavoro dipendente** prodotto dal dipendente nel periodo d'imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.

ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI (commi 386-389)

Viene introdotto un **nuovo regime** provvisorio di **esenzione fiscale** per le **somme** erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025**,

- titolari di un **reddito** da lavoro dipendente **non superiore**, nell'anno precedente l'assunzione (quindi, nel 2024), **a 35.000 euro**,
- che abbiano **trasferito la residenza** nel comune della sede di lavoro e che tale **comune** sia **distante più di 100 chilometri** dal comune di precedente residenza

L'esenzione trova applicazione per i **primi due anni** a decorrere **dalla data di assunzione**. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all'**abitazione principale** e ai relativi **oneri accessori**.

Al fine dell'applicazione del beneficio in oggetto, il **lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione** resa ai sensi dell'art. 46, **D.P.R. n. 445/2000**, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. L'eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

LIMITE DI ESENZIONE VALORE BENI E SERVIZI E RIMBORSI SPESE UTENZE DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 390)

In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a **euro 258,23** nel periodo d'imposta, **anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, è **confermato il limite di esenzione di 1.000 euro** per:

-
- il **valore dei beni ceduti e dei servizi** prestati ai lavoratori dipendenti,
 - le **somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle **utenze domestiche**, per l'**affitto** dell'abitazione principale ovvero per gli **interessi sul mutuo** relativo all'**abitazione principale**.

Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, **fiscalmente a carico**, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all'attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Studio Associato Peruzzi e Triggiani